



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N.117 del 5 Luglio 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/162

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/70 del 18.02.2019 . L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso MTD “ Larino – Chieti “ DN 600 (24”) DP 75 bar – Tratturo Centurelle –Montesecco in Comune di Cupello (CH) – Tratturo Lanciano – Cupello nei Comuni di Monteodorisio (CH) – Scerni (CH) – Pollutri (CH) e Paglieta (CH) - Ditta S.G.I. - SOCIETA“ GASDOTTI ITALIA S.p.A. 5

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/163

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ recinzione con rete metallica , sentieri pedonali , n° 2 statue , risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie , Chiesa e casa canonica , edicola sacra con croce e area accessoria “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO 7

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/164

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee o prato , fabbricato , box auto (tipo amovibile) , pavimentazione piazzale interno con betonelle strada di accesso brecciato e recinzione (pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm 50) “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D“ALESSANDRO Maria 10

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/165

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo L“Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI RISIO Matilde e PEROZZI Davide 13

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/166

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all“utilizzo dell“accesso carraio in brecciato con cordolo in conglomerato cementizio lungo i margini del passaggio stesso“ – Tratturo L“Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BONIFRO Gianfranco 16

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/167

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ uliveto e diritto non esclusivo all“utilizzo dell“accesso carraio brecciato/misto cava in battuto“ – Tratturo L“Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FARINA Giuseppe 19

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/168

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo , recinzione (pali in ferro direttamente conficcati sul terreno e rete metallica tipo B) e diritto non esclusivo all“utilizzo degli accessi carraio e pedonale (in brecciato o

acciotolato)" – Tratturo L"Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Nicola.....	22
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/169	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " – Tratturo L"Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NAGLIERI Vincenzo.....	25
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/170	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo arborato , porzione di fabbricato rurale –fabbricato rurale " – Tratturo L"Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH)– Ditta BARCHESI Giuseppe	28
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/171	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " aia e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato " – Tratturo L"Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH)– Ditta IMBASTARO Maria Domenica	31
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/172	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta CASALANGUIDA Roberto	34
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/173	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta SCUTTI Tonino	37
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/174	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta DI BIASE Tommaso.....	40
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/175	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta RAMIREZ BALZA Marilù	43
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/176	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo , uliveto , porz. Fabbr. Rurale , tettoia prefabbricata con tamponatura , corte recintata , area di servizio e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso di battuto di cemento" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta RAPINO Emilio	46
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/177	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo" – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH)- Ditta SCUTTI Daniela	49
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/178	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di " uliveto" – Tratturo L"Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH)- Ditta CICCONE Cesare	52
DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. DPD028/179	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " – Tratturo L"Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta GIALONARDO Domenico	55

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE N. DPD 028/162

DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale n. **DPD028/70 del 18.02.2019** . L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso MTD “ Larino – Chieti “ DN 600 (24”) DP 75 bar – Tratturo Centurelle –Montesecco in Comune di Cupello (CH) – Tratturo Lanciano – Cupello nei Comuni di Monteodorisio (CH) – Scerni (CH) – Pollutri (CH) e Paglieta (CH) - Ditta S.G.I. - SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO la determinazione dirigenziale n. DPD028/70 del 18.02.2019 con la quale si rilasciava la concessione precaria di suolo tratturale per uso MTD “ Larino – Chieti “ DN 600 (24”) DP 75 bar – Tratturo Centurelle –Montesecco in Comune di Cupello (CH) – Tratturo Lanciano – Cupello nei Comuni di Monteodorisio (CH) – Scerni (CH) – Pollutri (CH) e Paglieta (CH) - Ditta S.G.I. - SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. ;

PRESO ATTO che nel punto 1) del determinato , nel Comune di Cupello (CH) viene indicata tra l'altro erroneamente la particella 4101 del Fg. 40 anziché la particella n. 4104 ;

RITENUTO NECESSARIO rettificare la determinazione dirigenziale n.DPD028/70 del 18.02.2019 sostituendo il punto 1) del determinato con il seguente :

1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di “ MTD “ Larino – Chieti “ DN 600 (24”) DP 75 Bar a favore della S.G.I. - SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. (S.G.I.) – (Direttore Tecnico e Procuratore Speciale Ing. Paolo Alessio) Sede Amministrativa Via Dei Salci 25 03100 Frosinone , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml 752,91 + mq. 523 (area interessata in maniera temporanea esclusivamente dalla fascia di lavoro nella fase di costruzione) , circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello(CH) Fg. 40 p.lle 142 e 4104 e Fg. 14 p.lle 156 e 54 – Tratturo Lanciano – Cupello Comune Monteodorisio Fg.13 p.lle 4186 , 4166 , 4183 e 4171 – Scerni Fg. 15 P.lle 273 – Pollutri Fg.22 p.lle 130 e 197 , Fg.21 p.lle 109 , 119 , 261 , 107 , 258 , 4019 e 4022 – Paglieta Fg. 23 p.lle 414 , 415 e 416 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio dei medesimi (ai sensi delle LL.RR. 35/86 e 134/98) ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale DPD028/15 del 26.02.2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

di rettificare la determinazione dirigenziale n. DPD028/70 del 18.02.2019 sostituendo il contenuto del punto 1) del determinato con il seguente :

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di " MTD " Larino - Chieti " DN 600 (24 ") DP 75 Bar a favore della S.G.I. -SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. (S.G.I.) - (Direttore Tecnico e Procuratore Speciale Ing. Paolo ALESSIO) Sede Amministrativa Via Dei Salci 25 03100 Frosinone , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml 752,91 + mq. 523 (area interessata in maniera temporanea esclusivamente dalla fascia di lavoro nella fase di costruzione) , circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello(CH) Fg. 40 p.lle 142 e 4104 e Fg. 14 p.lle 156 e 54 - Tratturo Lanciano - Cupello Comune Monteodorisio Fg.13 p.lle 4186 , 4166 , 4183 e 4171 - Scerni Fg. 15 P.lle 273 - Pollutri Fg.22 p.lle 130 e 197 , Fg.21 p.lle 109 , 119 , 261 , 107 , 258 , 4019 e 4022 - Paglieta Fg. 23 p.lle 414 , 415 e 416 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio dei medesimi (ai sensi delle LL.RR. 35/86 e 134/98) ;
 - 2) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione n°. DPD028/70 del 18.02.2019 ;
 - 3) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 5) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 6) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/163 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ recinzione con rete metallica , sentieri pedonali , n° 2 statue , risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie , Chiesa e casa canonica , edicola sacra con croce e area accessoria “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 11/02/2019 prot. n. RA/0042029/19, la Ditta PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH31/164 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 4534 , 7486 , 7402 e 3717 datate 06.09.1997 , 06.11.2000 , 14.11.2000 e 15.05.2002 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "recinzione con rete metallica , sentieri pedonali , n° 2 statue , risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie , Chiesa e casa canonica , edicola sacra con croce e area accessoria " a favore della PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO (Parroco Don Graziano Fabiani nato il 04/07/1971) a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.500 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/A e 110/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 129,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;

- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 - 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/164 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee o prato , fabbricato , box auto (tipo amovibile) , pavimentazione piazzale interno con betonelle strada di accesso brecciato e recinzione (pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm 50) “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D’ALESSANDRO Maria .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 11/02/2019 prot. n. RA/0042038/19, la Ditta D’ALESSANDRO Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH31/165 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4098 datata 17.10.1998 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee o prato , fabbricato , box auto (tipo amovibile) , pavimentazione piazzale interno con betonelle strada di accesso brecciato e recinzione (pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm 50) " a favore della Sig.ra D'ALESSANDRO Maria nata il 15/03/1964 e residente a Scerni (CH) nella C/da S. Giacomo 44 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 360 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 193 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 129,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/165 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI RISIO Matilde e PEROZZI Davide .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 23/01/2019 prot. n. RA/0021561/19, la Ditta DI RISIO Matilde e PEROZZI Davide , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH41/101 del 28/01/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore dei Sig.ri DI RISIO Matilde e PEROZZI Davide nati rispettivamente il 25/06/1948 e 02.12.1982 e residenti a Vasto (CH) in Via Ricci 4 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.780 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 22 e 23/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 108,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.

RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/166 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’ utilizzo dell’ accesso carraio in brecciato con cordolo in conglomerato cementizio lungo i margini del passaggio stesso“ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BONIFRO Gianfranco .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’ utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’ adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 20/02/2019 prot. n. RA/0063571/19, la Ditta DEL BONIFRO Gianfranco , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/289 del 15/04/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1424 datata 08.03.1997 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso carraio in brecciato con cordolo in conglomerato cementizio lungo i margini del passaggio stesso " a favore del Sig. DEL BONIFRO Gianfranco nato il 06/08/1967 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 55 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.700 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 199/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 140,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/167 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ uliveto e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso carraio brecciato/misto cava in battuto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FARINA Giuseppe .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 20/01/2019 prot. n. RA/0026415/19, la Ditta FARINA Giuseppe , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH41/211 del 11/06/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota

n. 2002 datata 13.04.1999 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " uliveto e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso carraio brecciato/misto cava in battuto " a favore del Sig. FARINA Giuseppe nato il 03/07/1960 e residente a Vasto (CH) in Via S. Antonio Abate 42 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.710 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 71 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 150,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/168 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo , recinzione (pali in ferro direttamente conficcati sul terreno e rete metallica tipo B) e diritto non esclusivo all’utilizzo degli accessi carraio e pedonale (in brecciato o acciottolato)” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Nicola .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 23/01/2019 prot. n. RA/0021552/19, la Ditta NOCCIOLINO Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH41/212 del 11/06/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1135 datate 11.07.1998 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto , seminativo , recinzione (in pali in ferro direttamente conficcati sul terreno e rete metallica di tipo B) e diritto non esclusivo all' utilizzo degli accessi carrai e pedonale (in brecciato o acciottolato " a favore del Sig. NOCCIOLINO Nicola nato il 02/02/1970 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 237/A , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.930 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49 , 50 , 51 , 73 e 64/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 237,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/169 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NAGLIERI Vincenzo .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica e pagamenti danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 20/02/2019 prot. n. RA/0054196/19, la Ditta NAGLIERI Vincenzo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1177 del 14.05.1997 , intestato a Naglieri Michele ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica reso con nota n. 0002774 datata 23/02/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0066538/19 del 04/03/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore del Sig. NAGLIERI Vincenzo nato il 23.11.1966 e residente a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 45 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.950 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 206 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0066538/19 del 04.03.2019, è pari a euro € 184,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.

RA/0066538/19 del 04/03/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0066538/19 del 04/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/170 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo arborato , porzione di fabbricato rurale –fabbricato rurale ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH)– Ditta BARCHESI Giuseppe .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 21/01/2019 prot. n. RA/0018193/19, la Ditta BARCHESI Giuseppe , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Frisa (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/233 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 8981 datata 19/02/2003;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo arborato , porzione di fabbricato rurale – fabbricato rurale " a favore del Sig. BARCHESI Giuseppe nato a Torricella Peligna (CH) il 20/01/1962 e residente a Frisa (CH) in Via Feltrino 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 600 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Frisa (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 137 , 138 e 140 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 è pari a euro € 149,33 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/171 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ aia e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso brecciato ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH)– Ditta IMBASTARO Maria Domenica .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 07/02/2019 prot. n. RA/0035590/19, la Ditta IMBASTARO Maria Domenica , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Frisa (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/195 del 03/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 8982 datata 22/11/2002;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " aia e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato " a favore della Sig.ra IMBASTARO Maria Domenica nata a Casoli (CH) il 19/04/1932 e residente a Frisa (CH) in Via Feltrino 41 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 224 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Frisa (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4259 (ex 141) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 è pari a euro € 130,46 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/172 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta CASALANGUIDA Roberto .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 20/02/2019 prot. n. RA/0054063/19, la Ditta CASALANGUIDA Roberto , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH31/74 del 29/01/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. CASALANGUIDA Roberto nato a Lanciano (CH) il 12/04/1969 ed ivi residente in Via I. Silone 20 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.810 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 77 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 è pari a euro € 27,56 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/173 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta SCUTTI Tonino .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 28/01/2019 prot. n. RA/0025642/19, la Ditta SCUTTI Tonino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo Centurrelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH41/803 del 30/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. SCUTTI Tonino nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 16/03/1948 ed ivi residente in Loc. Castellata 220 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.620 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 118 , 119 e 152 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 è pari a euro € 57,31 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0068265/19 del 05/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/174 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta DI BIASE Tommaso .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 07/06/2018 prot. n. RA/0163190/18, la Ditta DI BIASE Tommaso , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. 649 del 18/07/2000;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore del Sig. DI BIASE Tommaso nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 29/10/1967 ed ivi residente in Loc. Cotti 142 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.400 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 68 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 è pari a euro € 38,48 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/175 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta RAMIREZ BALZA Marilù .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 05/03/2019 prot. n. RA/0068327/19, la Ditta RAMIREZ BALZA Marilù , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/258 del 17/03/2008;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra RAMIREZ BALZA Marilù nata a Barinas (Venezuela) il 31/10/1957 e residente a Lanciano (CH) in Via Iconicella , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.880 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 42 e 65 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 è pari a euro € 56,30 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/176 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo , uliveto , porz. Fabbr. Rurale , tettoia prefabbricata con tamponatura , corte recintata , area di servizio e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso di battuto di cemento” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta RAPINO Emilio .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canoniche dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 28/01/2019 prot. n. RA/0025674/19, la Ditta RAPINO Emilio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH41/74 del 14/05/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 220 , 221 e 1525 datate 13/01/2014 e 04.02.2019 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo , uliveto , porz. Fabbr. Rurale , tettoia prefabbricata con tamponatura , corte recintata , area di servizio e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso di battuto di cemento " a favore del Sig. RAPINO Emilio nato a Lanciano (CH) il 04/12/1947 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Castel Di Sette 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 11.720 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 130 , 137 , 138 , 139 , 140 e 141 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 è pari a euro € 198,57 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco

o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/177 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH)- Ditta SCUTTI Daniela .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 07/06/2018 prot. n. RA/0163378/18, la Ditta SCUTTI Daniela , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro(CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciata con atto n. 154 del 16.03.2000 intestato a Scutti Domenico ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0007790 datata 25/05/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore del Sig. SCUTTI Danielo nato a Yverdon (Svizzera) il 07.08.1972 e residente a Sant'Eusanio Del Sangro (CH) in Loc. Cotti 225, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.000 della zona del Tratturo Centurrelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 122/a-2 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **30,06**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell' Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA

con sede in Lanciano (CH) n. 0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/178 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “uliveto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH)- Ditta CICCONETTI Cesare .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 07/03/2019 prot. n. RA/0072236/19, la Ditta CICCONETTI Cesare , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Poggiofiorito (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciata con atto D.G.R. n. 4078 del 17.07.1987 intestato a Salvatore Guglielmo ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica

istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0003008 datata 27/02/2019 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2019 per uso di " uliveto " a favore del Sig. CICCONEZZI Cesare nato a Ortona (CH) il 23.12.1986 e residente a Poggiofiorito (CH) in Loc. Cicconetti 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.500 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 61 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **24,05**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell' Ufficio

Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/179 DEL 28.03.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta GIALLONARDO Domenico .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 20/02/2019 prot. n. RA/0054184/19, la Ditta GIALLONARDO Domenico , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH41/77 del 14/05/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo rese con nota n. 4941 del 23.07.2003 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. GIALONARDO Domenico nato a Torino Di Sangro (CH) il 08/10/1956 ed ivi residente in C/da Suvaro , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.245 circa della zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 117 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 è pari a euro €132,90 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0075073/19 del 11/03/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it